

Foglio Federale

Berna, 5 gennaio 1967

Anno L

Volume I

N° 1

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

Istruzioni del Consiglio federale ai servizi dell'amministrazione federale, della direzione generale delle poste, telefoni e telegrafi e della direzione generale delle ferrovie federali, incaricati degli acquisti di merci e materiali

(Del 27 dicembre 1966)

La convenzione di Stoccolma, istituyente l'associazione europea di libero scambio (AELS), è entrata in vigore il 3 maggio 1960, dopo essere stata approvata dalle Camere, durante la sessione primaverile del 1960. Il periodo transitorio, stabilito dai disposti convenzionali per l'eliminazione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative scade il 31 dicembre 1966. Alla stessa data, l'articolo 14 della convenzione, concernente le imprese pubbliche, avrà pieno effetto, essendo stati attuati, durante il suddetto periodo transitorio, tutti gli adeguamenti necessari alla sua applicazione¹

Nell'ambito dell'AELS², il settore attenente agli acquisti governativi — settore in cui gli Stati membri possono amministrare o influenzare sensibilmente l'importazione o l'esportazione in provenienza o a destinazione dei territori degli altri Stati membri — sarà pertanto liberato, simultaneamente al commercio privato, dalle barriere politico-commerciali ancora esistenti. L'AELS fornisce conseguentemente un importante contributo allo sviluppo

¹ Le modalità d'adeguamento sono state fissate nella direttiva del Consiglio federale del 12 dicembre 1960.

² Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e, come paese associato, Finlandia.

degli scambi commerciali internazionali. Infatti, l'apertura dei mercati negli Stati contraenti, a contare dal 31 dicembre 1966, offre al commercio e all'industria possibilità suscettive di produrre, in avvenire, una favorevole estensione degli scambi tra i Paesi dell'AELS.

L'articolo 14 — il cui testo è allegato alla presente circolare — ingiunge agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché le imprese pubbliche non abbiano a favorire, mediante le loro pratiche, la produzione nazionale e a discriminare fornitori o acquirenti degli altri Stati membri. In armonia con le finalità generali della convenzione di Stoccolma, le disposizioni dell'articolo 14 si restringono allo scambio di merci suscettive di beneficiare del regime tariffale della Zona. L'articolo 14 non è per contro applicabile ad altre merci e, segnatamente, ai prodotti agricoli e ai servizi.

Il numero 6 dell'articolo 14 definisce ampiamente il concetto di «impresa pubblica» e stabilisce che l'articolo suddetto non contempla unicamente le «imprese pubbliche» nel senso specifico della definizione (centri d'acquisto, imprese nazionalizzate), ma anche tutti i mezzi materiali di cui l'amministrazione dispone per amministrare e influenzare la competitività commerciale all'interno dell'AELS (conclusione di contratti d'affitto o di concessione, assegnazioni di sussidi, partecipazione a ditte private, ecc.).

A conclusione di uno studio esauriente del tenore dell'articolo 14, svolto da periti, i ministri degli Stati membri dell'AELS hanno interpretato, nel modo seguente, gli obblighi contenuti nell'articolo suindicato, durante la sessione di Lisbona del 27/28 ottobre 1966¹:

- a. per quanto concerne il mercato pubblico, le imprese pubbliche sono tenute ad accordare la parità di trattamento ai prodotti nazionali e a quelli originari dell'AELS come anche ad aggiudicare i lavori secondo considerazioni di natura commerciale;
- b. per quanto concerne le attività commerciali delle imprese pubbliche, l'obbligo ingiunto agli Stati membri, ancorchè non vieti loro l'istituzione di enti statali commerciali, esige però che le pratiche svolte da tali enti non abbiano a provocare la protezione o la discriminazione rispetto ad altri Stati.

Gli accordi internazionali conclusi dal nostro Paese costituiscono, previa approvazione delle Camere e dopo l'entrata in vigore giusta il diritto delle genti, parte integrante della legislazione federale. Le disposizioni contrattuali applicabili immediatamente rivestono pertanto automaticamente carattere obbligatorio e prevalgono sulle norme di diritto interno che vi derogano. Lo stesso vale segnatamente per l'articolo 14 della convenzione AELS: non appena trascorso il periodo di transizione, tale articolo rivestirà

¹ A tale riguardo, una dichiarazione del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata nel Foglio ufficiale di commercio del 4 novembre 1966.

infatti carattere obbligatorio immediato e sostituirà simultaneamente ogni derogante disposizione interna, senza esigerne emendamenti o adeguamenti formali, ancorchè quest'ultimi, alla luce delle esperienze fatte, possano successivamente risultare necessari.

Per assicurare l'osservanza degli obblighi contemplati nell'articolo 14 e per conformarsi alle conclusioni e raccomandazioni del rapporto peritale, approvato dai ministri dell'AELS,

emaniamo le seguenti direttive complementari:

1. Giusta l'articolo 14 della convenzione di Stoccolma, l'applicazione di tutte le disposizioni federali, il cui tenore, de jure o de facto, pregiudica i fornitori e i prodotti esteri, è sospesa rispetto ai fornitori AELS beneficianti del regime tariffale della zona. [ad es. l'art. 38 dell'ordinanza II del 4 gennaio 1960¹ per l'esecuzione della legge federale sul servizio delle poste (O sulle concessioni per automobili) e l'art. 3, cpv. 3, del decreto del Consiglio federale del 4 marzo 1924² concernente l'aggiudicazione di lavori e di forniture da parte dell'amministrazione federale].
2. I servizi della Confederazione direttamente o indirettamente incaricati dell'acquisto di merci (servizi d'acquisto) sono autorizzati, se necessario, ad acquistare direttamente dall'estero i prodotti che beneficiano del regime tariffale della zona.
3. La procedura d'acquisto (domanda d'offerta, aggiudicazione) dev'essere tale da consentire ai fornitori degli altri paesi dell'AELS di concorrere alle stesse condizioni delle imprese svizzere. Tutte le offerte, regolarmente presentate, devono essere prese in considerazione nel quadro della procedura e oggettivamente valutate. Al momento dell'aggiudicazione, la scelta tra prodotti nazionali e prodotti dell'AELS deve fondarsi su considerazioni puramente commerciali. In altri termini, va scelta l'offerta più vantaggiosa, tenuto ovviamente conto di ogni circostanza economica e tecnica del caso considerato;
4. Le pratiche dei servizi d'acquisto — siano esse fondate su disposizioni formali, prescrizioni amministrative, ecc., oppure unicamente sulla consuetudine — devono essere adeguate alle direttive dei numeri 1 a 3 suindicati. Tali direttive sono parimente applicabili per analogia ai contratti di concessione, d'affitto e altri come anche alle eventuali condizioni per l'assegnazione di sussidi;
5. Le direttive amministrative e le istruzioni di servizio devono essere convenientemente modificate o adeguate;

¹ RU 1960, 29 (A XIII G).

² CS I, 420 (A-III E 2).

6. Le deroghe all'articolo 14 sono unicamente ammesse nella misura in cui, nel caso considerato, sono giustificate da motivi di difesa nazionale, conformemente all'articolo 18, numero 1, in particolare lettera *b*. Esse possono unicamente essere decise dal Consiglio federale, su proposta del competente Dipartimento e tenuto conto dei pareri degli altri Dipartimenti;
7. Alla Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica, come servizio incaricato dell'applicazione della convenzione di Stoccolma, spetta la competenza di ricevere ed elaborare le istanze degli altri Stati membri dell'AELS. Essa è incaricata di chiarire tali casi, secondo la loro natura, d'intesa con la commissione degli acquisti dell'amministrazione federale, la direzione generale delle poste, telefoni e telegrafi o la direzione generale delle ferrovie federali;
8. Le istanze dei produttori svizzeri circa la discriminazione da parte di altri Stati membri, il dumping o l'interpretazione dell'articolo 14 nella prassi interna, vanno parimente trattate dalla Divisione del commercio. Qualora s'avveri, a conclusione di tutte le procedure di consultazione e d'istanza, previste nella convenzione di Stoccolma e nella risoluzione dei ministri dell'AELS del 27/28 ottobre 1966, che la reciprocità è stata violata o non è stata sufficientemente osservata, la Divisione del commercio può proporre al Consiglio federale di adottare provvedimenti adeguati;
9. Le presenti direttive entrano in vigore il 31 dicembre 1966. Esse sono pubblicate nel *Foglio federale* e nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Berna, 27 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
 Il Cancelliere della Confederazione:
Ch. Oser

Articolo 14

Imprese pubbliche

1. Gli Stati membri provvederanno ad abolire progressivamente, durante il periodo dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1969, nelle attività delle imprese pubbliche:

- a. le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo incompatibile con la presente convenzione, se tale effetto fosse ottenuto applicando dazi od oneri equivalenti, oppure restrizioni quantitative od aiuti governativi,
- b. le discriminazioni commerciali fondate sul principio di nazionalità, laddove tali discriminazioni pregiudicano i vantaggi attesi dall'abolizione o dall'assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri.

2. L'articolo 15 si applica alle imprese pubbliche, per le disposizioni che si riferiscono alla loro attività, nello stesso modo in cui è applicato ad altre imprese.

3. Gli Stati provvederanno ad impedire l'introduzione di pratiche nuove del genere di quelle descritte al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Qualora gli Stati membri non abbiano i poteri legali per dare direttive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipendenti, essi cercheranno, ciononostante, di far sì che quelle autorità e imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.

5. Il Consiglio esaminerà periodicamente le disposizioni del presente articolo e potrà deciderne gli emendamenti opportuni.

6. Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» significa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche, o qualsiasi altro ente od organizzazione, mediante i quali uno Stato membro, di fatto o di diritto, amministra o influenza sensibilmente le importazioni e le esportazioni in provenienza o a destinazione di territori degli Stati membri.

Articolo 15

Pratiche commerciali restrittive

1. Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompatibili con la presente convenzione, in quanto pregiudicano i vantaggi attesi dall'abolizione o dall'assenza di dazi e di restrizioni quantitative agli scambi fra di essi:

- a. ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle medesime, ogni pratica concertata fra imprese, i quali perseguano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare la competizione entro la Zona;

- b. ogni azione condotta da una o più imprese per trarre vantaggi sleali da una posizione preminente nella Zona o in una parte di essa.

2. Qualora una delle pratiche enunciate al paragrafo 1 del presente articolo faccia oggetto, in conformità dell'articolo 31, di un ricorso al Con-

siglio, questo può, in ogni sua raccomandazione, giusta il paragrafo 3 dell'articolo 31, o con ogni altra decisione, in conformità del paragrafo 4 dello stesso articolo, prevedere la pubblicazione di un rapporto sulle circostanze del caso.

3. *a.* Alla luce dell'esperienza fatta, il Consiglio, non dopo il 31 dicembre 1964, e poscia in qualsiasi momento, potrà esaminare la necessità di emanare disposizioni ulteriori o diverse, per ovviare agli effetti delle pratiche commerciali restrittive o dell'attività di imprese che detengono una posizione dominante negli scambi fra gli Stati membri.

b. Tale esame terrà conto dei seguenti punti:

- i.* specificazione delle pratiche commerciali restrittive o delle imprese che detengono una posizione dominante, di cui dovrà occuparsi il Consiglio;
- ii.* metodi atti ad assicurare l'informazione circa le pratiche commerciali restrittive e le imprese dominanti;
- iii.* procedura di investigazione;
- iv.* decisione se l'inchiesta debba essere affidata al Consiglio.

c. Il Consiglio può decidere di elaborare le disposizioni che l'esame previsto ai capoversi *a* e *b* del presente paragrafo accertasse necessarie.

Articolo 18

Deroghe per ragioni di sicurezza

1. La presente convenzione non impedirà ad uno Stato membro di prendere i provvedimenti ritenuti indispensabili per la protezione della sua sicurezza, qualora tali misure

- a.* siano prese per impedire la divulgazione di informazioni;
- b.* siano relative al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, alle ricerche, allo sviluppo o alla produzione indispensabili alla difesa, e non implicino l'applicazione di dazi all'importazione o di restrizioni quantitative all'importazione, eccettuate le restrizioni ammesse in base all'articolo 12 o su decisione del Consiglio;
- c.* siano prese per garantire che il materiale e le attrezzature nucleari destinati a scopi pacifici non siano utilizzati a scopi bellici, o
- d.* siano prese in tempo di guerra o in altri tempi di emergenza della situazione internazionale.

2. La presente convenzione non impedirà ad uno Stato membro di prendere i provvedimenti necessari per assolvere agli impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Istruzioni del Consiglio federale ai servizi dell'amministrazione federale, della direzione generale delle poste, telefoni e telegrafi e della direzione generale delle ferrovie federali, incaricati degli acquisti di merci e materiali (Del 27 dicembre...

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1967
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.01.1967
Date	
Data	
Seite	1-6
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 812

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.